

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6678 del 31/12/2021
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - CAPO II - RINNOVO, CON CAMBIO DI TITOLARITÀ, DELL'ATTO DI CONCESSIONE IN PRECEDENZA RILASCIATO A TRENTINI LUIGI - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - USO: AGRICOLO - NUOVO CONCESSIONARIO: TRENTINI LUIGI E CASAROLI MARISA SOCIETÀ SEMPLICE - SINADOC: 9609/2021 - CODICE PROCEDIMENTO: PC09T0004.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6861 del 29/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trentuno DICEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - CAPO II – RINNOVO, CON CAMBIO DI TITOLARITÀ,
DELL'ATTO DI CONCESSIONE IN PRECEDENZA RILASCIATO A TRENTINI
LUIGI - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - USO: AGRICOLO – NUOVO
CONCESSIONARIO: TRENTINI LUIGI E CASAROLI MARISA SOCIETÀ
SEMPLICE – SINADOC: 9609/2021 - CODICE PROCEDIMENTO: PC09T0004.**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018 – n° 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in

materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n°13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n° 1831 del 14/06/2016 con il quale questo Servizio ha provveduto a rinnovare la concessione, in precedenza rilasciata con atto n° 16154 del 13/12/2011 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna, al signor Trentini Luigi, residente in Pontenure (PC), via Artigalla n° 5- C.F.: TRNLGU43T25H887H – la concessione per l'occupazione di area demaniale ubicata in Comune di San Giorgio P.no (PC), Località S. Agata, in sponda destra del torrente Nure ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al Fg. 2 mapp. 53 e fronte del medesimo, per uso agricolo, con scadenza il 08/12/2021;

VISTA l'istanza del 23/03/2021, assunta al protocollo ARPAE con il n° 0045309, e la successiva nota del 26/04/2021, assunta al protocollo ARPAE con il n° 0064137, con le quali il signor Trentini Luigi (C.F.: TRNLGU43T25H887H) in qualità di legale rappresentante della ditta **“Trentini Luigi e Casaroli Marisa S. S.”** con sede legale in Comune di Pontenure (PC) – C.F. e P.I.V.A.: 00935070334 - ha provveduto, nei termini, a richiedere il rinnovo, con cambio titolarità, della succitata concessione;

PRESO ATTO delle seguenti dichiarazioni, allegate alla nota assunta al protocollo ARPAE in data 26/04/2021 con il n. 64137, con le quali il signor Trentini Luigi:

- acconsente al cambio di titolarità del succitato atto n° 1831 del 14/06/2016 a favore della ditta **“Trentini Luigi e Casaroli Marisa S.S.”**;
- rinuncia alla restituzione dell'importo di € 350,00 versato a titolo di deposito cauzionale in occasione del rilascio dell'atto primario, a favore della ditta **“Trentini Luigi e Casaroli Marisa S. S.”**;

- dichiara di aver chiuso la ditta individuale, facendo confluire le attività e le proprietà nella ditta “Trentini Luigi e Casaroli Marisa S.S.”;

RESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n° 7/2004, in data 26/05/2021 sul BURERT (parte seconda) n° 157 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge, non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza (nota pervenuta il 16/06/2021 ed assunta al prot. ARPAE con il n° 94568);
 - Comune di San Giorgio P.no (nota pervenuta il 17/08/2021 ed assunta al prot. ARPAE con il n° 128144);

ACCERTATO che la ditta richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, fino all’anno 2021;
- ha versato la somma pari a € 1.146,60 a titolo di deposito cauzionale (€ 350,00 versati l’11/11/2011 dal precedente titolare Trentini Luigi, rinunciatario a favore della ditta subentrante, e € 796,60 il 23/12/2021);

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell’ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinno-

vo, con approvazione del cambio di titolarità, della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., alla ditta “Trentini Luigi e Casaroli Marisa Società Semplice” con sede legale in Comune di Pontenure (PC) – C.F. e P.I.V.A.: 00935070334 il rinnovo, con cambio di titolarità, della concessione, già rinnovata al sig. Trentini Luigi con D.D. n° 1831 del 14/06/2016, per l’occupazione, per uso agricolo, di porzione di area demaniale di circa 03.50.00 Ha di superficie, ubicata in Comune di San Giorgio P.no (PC), Località Sant’Agata, sponda destra del Torrente Nure, identificata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 2, mappali 53 e relativo fronte, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare allegato, quale sua parte integrante e sostanziale, al presente atto – Codice Procedimento: PC09T0004;
- b) **di stabilire che** la concessione è valida per anni **6 (sei)** a partire dal 08/12/2021 (data di scadenza del rinnovo della concessione rilasciato con il summenzionato atto n° 1831 del 14/06/2016);
- c) **di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/12/2021;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DA ATTO CHE

- ♦ quanto dovuto per i canoni, sino all’anno 2021 è stato pagato;
- ♦ l’importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 1.146,60 € è stato versato;
- ♦ la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell’Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- ♦ la presente concessione non esime dall’acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- ♦ il presente provvedimento:

- e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

RENDE INFINE ATTO CHE

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,
- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i., a Trentini Luigi e Casaroli Marisa S.S. con sede legale in Comune di Pontenure (PC), – C.F. e P.I.V.A.00935070334 - Codice Procedimento: PC09T0004.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 03.50.00 Ha di superficie, per uso agricolo, ubicata in Comune di San Giorgio P.no (PC), Località Sant'Agata, sponda destra del torrente Nure, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 2, mappali 53 e relativo fronte, come da planimetria di seguito riportata.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dall'08/12/2021 (data di scadenza della precedente concessione).
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sul-

la base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone di riferimento per l'anno 2021 ammonta a € **1.146,60**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015;
2. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **1.146,60**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio

le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza” assunto al prot. ARPAE n° 94568 del 16/06/2021 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 1).

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n° 7/2004 s.m.i., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.



Il sottoscritto Trentini Luigi (C.F. TRN LGU 43T25 H887H), in qualità di legale rappresentante della ditta Trentini Luigi e Casaroli Marisa S.S. (C.F. e P.I.V.A.00935070334), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 23/12/2021, Firmato per accettazione dal legale rappresentante della Concessionaria.



	TIPO	ANNO	NUMERO
Reg.			
del			

ARPAE-SAC Piacenza
aoppc@cert.arpa.emr.itp.c. COMUNE DI SAN GIORGIO
comune.sangiorgio@sintranet.legalmail.itRisposta alla nota di Trentini Luigi e
Casaroli Marisa ns. prot. 26733 del
13/05/2021.

OGGETTO: RICHIESTA PARERI – L.R. 7/2004 - Richiesta di rinnovo e cambio di titolarità di concessione demanio suoli avente ad oggetto la porzione di area demaniale in sponda destra del torrente Nure identificata al mappale 53 e fronte, del foglio 2 NCT del Comune di San Giorgio P.no (PC) in località S. Agata – Casetta Rosa.

Richiedente: Trentini Luigi e Casaroli Marisa S.S. - Uso: coltivazione agricola.

COD. SINADOC: 9609/21 SISTEB: PC09T0004/21RN02

Parere idraulico di competenza.

- Premesso che:

ARPAE-SAC di Piacenza ha inviato la nota assunta al protocollo dello scrivente Servizio al n. 26733 del 13/05/2021, relativa alla richiesta di rinnovo e cambio di titolarità di concessione demanio suoli avente ad oggetto la porzione di area demaniale in sponda destra del torrente Nure identificata al mappale 53 e fronte, del foglio 2 NCT del Comune di San Giorgio P.no (PC) in località S. Agata – Casetta Rosa, per coltivazione agricola e l'allegata documentazione;

- Visti:

- il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza;
- visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che ha assunto valore di Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dal 2012, in particolare per ciò che riguarda gli usi ammessi in ambito fluviale o di espansione delle piene;
- visto il Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

- Esaminata l'allegata documentazione alla richiesta di concessione dell'area;

- Effettuato il sopralluogo da parte dei funzionari incaricati in data 1° giugno 2021, nel corso del quale si è verificato che:

- l'area richiesta in concessione si configura come terrazzo alluvionale emerso del T. Nure, non più soggetto alle acque di piena ordinaria

- Considerato che:

- la collocazione è tale da rendere i terreni non direttamente interferenti con piene ordinarie;
- l'utilizzo richiesto non pregiudica, al momento, il regime del corso d'acqua di cui trattasi;

- la richiesta di rinnovo è senza modifiche,
- l'area richiesta in concessione ricade in parte nella fascia fluviale A2 e B3;
- l'area richiesta in concessione ricade in zona caratterizzata da pericolosità di tipo P3, pericolosità alta, in base al PGRA ossia area allagabile con scenario frequente con rischio R3, elevato e P2 con scenario poco frequente e rischio R2.

si esprime

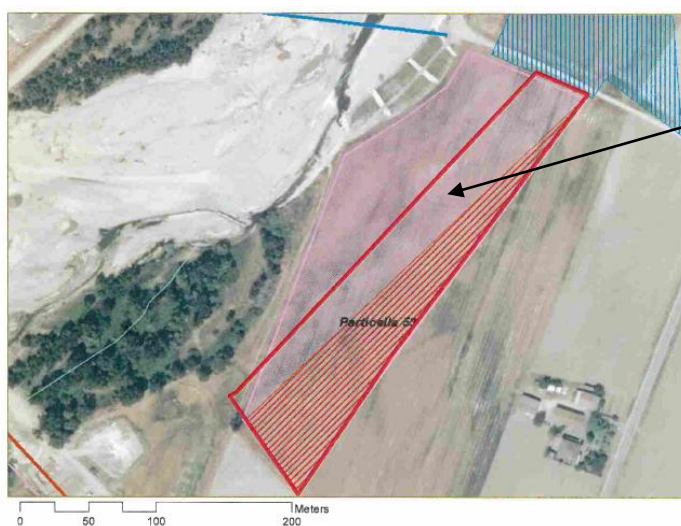
NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi, rinnovo di concessione di area demaniale in sponda destra del torrente Nure identificata al mappale 53 e fronte, del foglio 2 NCT del Comune di San Giorgio P.no (PC) in località S. Agata – Casetta Rosa, per coltivazione agricola, con la necessità del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Il concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, in particolare con la costruzione di opere di difesa artificiale delle sponde mediante materiale pietroso o con piantumazione di alberi e cespugli.
- 2) È fatto obbligo all'Ente concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Sicurezza Territoriale Protezione Civile di Piacenza.
- 3) Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità.
- 4) Il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze: in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 metri.
- 5) L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo la stessa pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
- 6) Le aree da utilizzarsi non dovranno in alcun modo ricadere all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua.
- 7) Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.
- 8) Il Concessionario è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, la Società è obbligata a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i

bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del Concessionario ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto della presente autorizzazione

Il Concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto della presente autorizzazione.



Area
oggetto di
concessione

Stralcio da Istanza Arpae

Distinti saluti.

Dott. Ing. Francesco Capuano
Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.